

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
E L'ISTITUTO NAZIONALE di FISICA NUCLEARE
sezione di Firenze,
PER ATTIVITA' di MEDICO AUTORIZZATO
ai sensi del D.Lgs 230/1995 e s.i.m.**

tra

l'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata Azienda, con sede legale in Firenze, piazza S. Maria Nuova, 1, Codice Fiscale e Partita IVA 06593810481, rappresentata dal Direttore Generale Ing. Valerio Mari, nato a Roma il 17/12/1976;

e

l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare sezione di Firenze, di seguito denominato Istituto, con sede legale in Sesto Fiorentino (FI), via Giovanni Sansone, 1 Codice Fiscale 84001850589, rappresentato dal Direttore Dr. Giovanni Passaleva, nato a Firenze (FI) il 28/05/1965;

premesso

che, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare sezione di Firenze con nota del 11/10/2023, ha fatto richiesta all'Azienda USL Toscana Centro di rinnovo di convenzione per attività di medico autorizzato, rese ai sensi del D.Lgs 230/1995 e s.i.m.;

che ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente in materia di attività libero professionale, ed in particolare della disciplina recata dall'art. 115 e dall'art. 117 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, Area

Sanità, è possibile svolgere attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all'Azienda, fuori dall'orario di lavoro sia all'interno che all'esterno delle strutture mediante apposita convenzione;

che a seguito degli accordi intercorsi tra le competenti strutture dei due enti si è convenuto sulla possibilità di far fronte alla richiesta dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare sezione di Firenze con il personale dirigente dipendente dell'Azienda, a rapporto esclusivo, appositamente individuato ed in possesso dei requisiti necessari per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione fuori dall'orario di lavoro istituzionalmente dovuto;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Oggetto

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. L'Azienda si rende disponibile, con le modalità ed i tempi di cui ai successivi articoli, a garantire all'Istituto, attività di medico autorizzato, ai sensi del D.Lgs 230/95 e s.i.m., da rendere mediante il proprio personale dirigente medico, a rapporto esclusivo, appositamente individuato ed in possesso delle competenze e dei requisiti per le attività oggetto della presente convenzione fuori dall'orario di lavoro istituzionalmente dovuto.
3. L'attività di cui alla presente convenzione intende garantire all'Istituto la salvaguardia della salute dei lavoratori ed in particolare attività ai sensi della normativa vigente in caso di esposizione eccezionale di personale radioesposto di categoria B, in virtù del possesso del titolo di Medico Autorizzato (ai sensi del D.Lgs. 230/95 e s.i.m.).

ART. 2 - Sede

1. L'attività oggetto della presente convenzione viene resa presso le sedi dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare sezione Firenze, che mette a disposizione i locali ed il supporto infermieristico necessario.

Art. 3 - Modalità di erogazione delle prestazioni

1. L'attività di cui all'art. 1 sarà svolta dal personale dirigente medico dell'Azienda, a rapporto esclusivo, in possesso delle competenze e dei requisiti per l'attività oggetto della presente convenzione fuori dall'orario di lavoro istituzionalmente dovuto, che abbia dato la propria disponibilità, compatibilmente con le esigenze funzionali ed organizzative dell'Azienda, in modo da garantire la regolarità del funzionamento della struttura di appartenenza del personale coinvolto e l'integrale assolvimento dei compiti istituzionali.

2. Le prestazioni oggetto della presente convenzione sono svolte fuori del normale orario di lavoro in regime di area a pagamento. Non intercorre pertanto alcun rapporto di lavoro tra il personale aziendale e l'Istituto.

3. L'Azienda individua la Dr.ssa Raffaella Giannini, Direttore della SOC Medicina Legale ospedaliera e di gestione dei conflitti, referente dell'attività di cui alla presente convenzione. In particolare, per lo svolgimento delle funzioni di medico autorizzato di cui alla presente convenzione, viene individuato professionista di riferimento il dott. **Alessandro Mani**, Direttore della SOS Medicina preventiva, in virtù delle competenze professionali richieste e dei requisiti posseduti.

4. L'attività oggetto della presente convenzione prevede un impegno orario determinato in relazione alle esigenze correlate alle funzioni da svolgere; in particolare si stimano, su base annua, nr **75 visite** e nr **10 ore** per lo svolgimento delle attività proprie del medico autorizzato ed in

particolare di formazione, redazione certificati e sopralluoghi.

5. Le prestazioni dovranno essere svolte secondo la programmazione dell'Istituto e comunque d'intesa con il referente aziendale dell'attività e con il professionista di riferimento di cui alla presente convenzione.

6. L'impegno orario settimanale complessivo (attività istituzionale e attività resa oltre l'orario di lavoro istituzionalmente dovuto) non deve comunque essere superiore a 48 ore per il singolo dirigente, al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico del personale coinvolto e l'integrale e prioritario assolvimento dei compiti d'istituto oltre che ad assicurare la piena funzionalità dei servizi.

7. Il personale dirigente medico dell'Azienda si reca alla sede di cui all'art. 2 della presente convenzione utilizzando propri mezzi.

8. La collaborazione oggetto della presente convenzione, non dovrà in alcun modo compromettere il buon andamento dell'attività istituzionale, nel caso in cui ciò si verificasse l'Azienda si riserva di rivedere o annullare la presente convenzione, nei termini previsti dal successivo art. 7.

Art. 4 - Tariffe

1. L'Istituto si impegna a corrispondere all'Azienda, per le prestazioni oggetto della presente convenzione, effettuate dal personale dirigente medico dell'Azienda, al di fuori dell'orario di lavoro istituzionalmente dovuto, le seguenti tariffe:

- visita medica di medico autorizzato ai sensi D.Lgs 230/95: tariffa a prestazione pari ad **euro 73,00**;

- attività per lo svolgimento delle attività proprie del medico autorizzato ed in particolare di formazione, redazione certificati e sopralluoghi, per un impegno annuo stimato in **10 ore**: tariffa forfettaria pari ad **euro 750,00**;

- attività di formazione, redazione certificati e sopralluoghi nel caso di impegno orario oltre le 10 ore: tariffa oraria pari ad **euro 80,00**.

2. L'Azienda, a seguito di trasferimento dal parte dell'Istituto dell'importo complessivo dovuto per l'attività resa, provvede alla liquidazione del compenso spettante al personale dirigente medico che ha svolto l'attività, al lordo di imposte e comprensivo dei tempi e dei costi di percorrenza.
3. La presenza del personale dirigente medico dell'Azienda presso l'Istituto verrà opportunamente registrata, convalidata dal referente aziendale nonché da parte dell'Istituto, in modo che vengano attestati, con cadenza mensile, i giorni e le ore impegnate per l'erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione. Con cadenza mensile, una copia verrà inviata alla SOS Attività libero professionale dell'Azienda.
4. Le tariffe relative all'attività svolta sono corrisposte dall'Istituto, a seguito di fattura emessa dal Dipartimento Amministrazione, pianificazione e controllo di gestione dell'Azienda USL Toscana Centro, su richiesta della SOS Libera Professione secondo le modalità indicate in fattura.
5. I compensi spettanti al personale dirigente medico dell'Azienda che ha svolto l'attività saranno corrisposti a seguito di pagamento della fattura da parte dell'Istituto.
6. La quota di spettanza del personale dirigente medico dell'Azienda che ha svolto le prestazioni, trattenuti i costi aziendali, l'IRAP e l'utile aziendale, è al lordo delle imposte ed è comprensiva dei tempi e dei costi di percorrenza.

Art. 5 - Responsabilità

1. L'Azienda USL Toscana Centro è esonerata da qualsiasi responsabilità ed onere economico per l'uso degli immobili e delle attrezzature ed arredi esistenti presso l'Istituto.
2. La responsabilità civile verso terzi, ad esclusione della colpa grave e dolo, derivante dall'attività del personale dirigente medico, ai sensi della presente convenzione, è a carico dell'Istituto, beneficiaria delle

prestazioni. Nel caso in cui il dirigente medico dell'Azienda, nell'esercizio delle attività oggetto della presente convenzione, subisse un infortunio coperto dall'INAIL, l'Istituto è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Azienda che provvederà alla relativa denuncia nelle forme e nei termini di legge. L'Azienda e l'Istituto saranno sollevati da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, connessa o conseguente all'utilizzo del proprio mezzo di trasporto da parte del personale dirigente medico per il raggiungimento della sede di effettuazione della prestazione stessa.

3. L'Istituto, soggetto ospitante nell'ambito della presente convenzione, si impegna a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e normativa ad esso collegata.

Art. 6 – Trattamento dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, divenuto efficace dal 25 maggio 2018 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. Le parti, Azienda USL Toscana Centro e l'Istituto, si qualificano ai sensi dell'art. 4 n. 7 del GDPR quali autonomi Titolari del trattamento dei dati relativamente all'attività di cui alla presente convenzione. Per effetto di quanto evidenziato, le parti garantiscono che il personale interno e coinvolto nell'attività disciplinata dal presente atto è autorizzato dal titolare al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del GDPR nonché ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e tenuto al rispetto delle norme e delle prassi nazionali ed europee riguardo al trattamento dei dati personali.

2. Le parti si impegnano a fornire adeguata formazione al personale di cui sopra rispetto agli obblighi previsti in merito dalla normativa.

3. L'Azienda USL Toscana Centro, infine, garantisce che il personale ad essa afferente e coinvolto nelle attività oggetto della presente convenzione sia vincolato al rispetto del segreto professionale.

Art. 7 – Normativa Anticorruzione

1. Le parti si impegnano a rispettare, nell'esecuzione delle proprie obbligazioni, le specifiche norme di riferimento in materia di anti-corruzione e a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui alla normativa vigente. Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla normativa vigente (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso), sarà considerato un inadempimento rilevante e darà diritto a ciascuna delle parti di risolvere anticipatamente la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cc., senza alcun preavviso e senza ulteriori obblighi o responsabilità, mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari – dimostrati anche in base a notizie riportate dalla stampa o da altri mezzi di comunicazione – comprovanti l'inadempimento in questione, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Art. 8 - Durata

1. La presente convenzione decorre dalla data del _____ ed ha validità annuale con facoltà di rinnovo per un ulteriore anno mediante scambio di note tra le parti. Le parti concordano che laddove si verificasse in sede regionale e/o nazionale, durante il periodo di validità della convenzione, un evento normativo inerente all'attività in oggetto e a quanto disposto con il presente atto, questo sarà ad esso uniformato, ferma restando la facoltà di recedere per entrambe le parti secondo le modalità di cui al successivo comma 2.
2. Ciascun contraente si riserva altresì la facoltà di recedere dalla presente convenzione dando un preavviso di 30 giorni da far pervenire a mezzo PEC.

Art. 9 - Registrazione e competenze giurisdizionali

1. Il presente atto consta di n. 8 pagine e viene sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della legge 241/1990.
2. La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A - Tariffa Parte I, del D.P.R. 642/1972. L'imposta di bollo è posta a carico dell'Istituto beneficiario delle prestazioni e viene assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 642/72 Autorizzazione n. 0068616 del 19/07/2018, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

Letto approvato e sottoscritto.
Firenze, _____

Azienda USL Toscana Centro

Il Direttore Generale
Ing. Valerio Mari

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare sezione di
Firenze

Il Direttore della Sezione INFN di Firenze
Dr. Giovanni Passaleva
